

# Comune di Botricello

(Provincia di Catanzaro)  
Via Nazionale, 240 C.A.P. 88070

**UFFICIO SEGRETERIA**

Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840  
e-mail: [affarigenerali.botricello@asmepec.it](mailto:affarigenerali.botricello@asmepec.it)

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Nr. 24 del 30/10/2012**

### **OGGETTO:**

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

L'anno duemiladodici, addì trenta del mese di ottobre, alle ore 18,30 nella sala consiliare di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto riportati:

N°	Cognome e Nome	Carica	PRESENTI	ASSENTI	
1	CAMASTRA Giovanni Gino	Sindaco-Presidente	X		
2	VISCOMI Agostino	Consigliere	X		
3	VALEA Raffaele	Consigliere	X		
4	PUCCIO Giovanni	Consigliere	X		
5	RUSSO Gregorio	Consigliere	X		
6	PROCOPIO Salvatore	Consigliere	X		
7	ALTILIA Emanuela	Consigliere		X	
8	TRIVOLO Giuseppe	Consigliere	X		
9	RUSSO Fernando Antonio	Consigliere	X		
10	VISCOMI Antonio	Consigliere	X		
11	RANIERI Vincenzo	Consigliere		X	
12	MURACA Angelo	Consigliere		X	
13	LAPORTA Tommaso	Consigliere	X		
14	ALTILIA Giuseppe Carmelo	Consigliere		X	
15	AIELLO Salvatore	Consigliere		X	
16	VALEA Salvatore	Consigliere		X	
17	VISCOMI Rocco	Consigliere		X	
TOTALE		Assegnati: 17	In carica: 17	10	7

Assiste il Segretario Comunale Avv. FERRUCCI GIUSEPPINA.

Il Signor CAMASTRA GIOVANNI GINO nella sua qualità di Sindaco-Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

**Dato atto che alle ore 18,45 entrano i Consiglieri: Ranieri Vincenzo- Altilia Giuseppe Carmelo- Valea Salvatore**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.13 del D.L. n. 201/2011, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art.4 del D.L. n. 16/2012;

VISTE le disposizioni degli articoli 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, richiamati dal citato art.13, nonché le norme dell'art.14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art.4 del D.L. n. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.lgs. n. 504/92, dell'art.1, commi 161-170, della L. n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art.13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO inoltre l'art.52 del D.lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, secondo il quale espressamente i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dall'art.13, comma 13, del D.L. n.201/2011 e dell'art.14, comma 6, del D.lgs. n. 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art.52 del D.lgs. n. 446/97 prevede che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo;

VISTO l'art.53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n.388, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n.448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, i Comuni possono fissare le aliquote dell'IMU e deliberare il regolamento relativo all'IMU entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente

comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/97;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18.05.2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art.13;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal Responsabile del Settore Finanziario, costituito da n. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art.52 del D.lgs. n.446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011 e dell'art.13 del D.L. n. 201/2011, oltre ad intendersi recepite tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'imposta municipale propria, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio Avv. Antonio Visconti;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso parere negativo sulla presente proposta di deliberazione, per mancanza del mantenimento degli equilibri di bilancio.

CHE il Segretario comunale ha richiesto espressamente, ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.lgs. 267/00 così come sostituito dall'art.3 del D.L. 174/2012, che il Consiglio motivasse adeguatamente perché non intende conformarsi al parere espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

Interviene il Consigliere comunale Dott. Salvatore Procopio con la seguente dichiarazione: " Il Consiglio Comunale di discosta dal parere espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in quanto":

- 1) le proiezioni circa gli incassi IMU sono sbagliate; 2) per il disagio sociale del momento storico che viviamo 3) per la riduzione dei trasferimenti erariali 4) a causa dell'evasione fiscale dovuta all'impossibilità dei cittadini di pagare.

Inoltre il Consigliere comunale dott. Salvatore Procopio precisa che il parere negativo del Responsabile del Settore Finanziario deriva da una valutazione tecnica ma comunque soggettiva del Responsabile.

VISTO il D.lgs. n.267/2000, Testo unico dell'ordinamento contabile degli enti locali, così come modificato dal D.l: 174/2012;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione UNANIME, espressa per alzata di mano;

DELIBERA


Per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono integralmente riportati,

- 1) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), composto di n. 15 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2012;
- 3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art.52 del D.lgs. n. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16.04.2012. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art.52, comma 2, del D.lgs. n.446/1997;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva ed identica votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

**COMUNE DI BOTRICELLO**  
*(Provincia di Catanzaro)*



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. .... del .....

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	3
ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO.....	3
ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE.....	3
E TERRENO AGRICOLO .....	3
ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI .....	3
ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI .....	4
ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI .....	4
ART. 7 - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI.....	4
ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE5	
ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE.....	5
ART. 10 - VERSAMENTI ED INTERESSI .....	5
ART. 11 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	6
ART. 12 - DICHIARAZIONE.....	7
ART. 13 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO.....	7
ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA .....	7
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI .....	7

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Botricello dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Botricello .

## **ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale , alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

## **ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

## **ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e



condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

#### **ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

#### **ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

#### **ART 7 - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI**

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

## **ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE**

1. Non si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, che, pertanto, è soggetta ad aliquota ordinaria.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

## **ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) del D.Lgs. 504/92. Con riferimento all'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92, l'esenzione spetta, come risultante dal tenore del decreto legislativo che ha istituito richiamato nonché dall'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 429 del 19/12/2006, a condizione che l'ente non commerciale oltre ad essere utilizzatore sia anche possessore dell'immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale (titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi immobili).
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000

## **ART. 10 - VERSAMENTI ED INTERESSI**

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis<sup>1</sup> dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati

<sup>1</sup>D.L. 201/2011. Articolo 13 comma 12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto

rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8<sup>2</sup> dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 2,07.
4. Si considerano regolarmente eseguiti:
  - a. i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.
  - b. i versamenti effettuati dal nudo proprietario anziché dall'usufruttuario.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## ART. 11 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il

---

applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e' versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). L'accertamento convenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

<sup>2</sup> D.L. 201/2011. Articolo 13 comma 8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e' versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni

diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 2,07 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

#### **ART. 12 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012.

#### **ART. 13 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, con l'applicazione di interessi legali.

#### **ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di riscossione coattiva diretta, la stessa è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. In caso di riscossione coattiva affidata all'esterno, la stessa è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.

#### **ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Per quanto non regolamentato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2012.

**OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

**PROPONENTE****SETTORE 1**

VISTO il parere favorevole rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

**IL RESPONSABILE  
TECNICO**

sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta di deliberazione, esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

Data

Il Responsabile  
FERRUCCI GIUSEPPINA


**IL RESPONSABILE  
CONTABILE**

sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria, della presente proposta di deliberazione, esprime:

**PARERE NON FAVOREVOLE**

Data

Il Responsabile  
LODARI MARIANNA



<p><b>D.L.vo 18.08.2000 N° 267 - Art. 49</b></p> <p><b>UFFICIO SETTORE 1</b></p> <p>Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità Tecnica</p> <p><b>IL RESPONSABILE</b></p> <p>FERRUCCI GIUSEPPINA</p>	<p><b>D.L.vo 18.08.2000 N° 267 - Art. 49 e 153</b></p> <p>Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità Contabile.</p> <p>Si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria.</p> <p><b>IL RESPONSABILE</b></p> <p>LODARI MARIANNA</p>
--	--

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco-Presidente**

CAMASTRA GIOVANNI GINO

**Il Segretario Comunale**

Avv. GIUSEPPINA FERRUCCI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi al N° <sup>745</sup> e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al , ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 267/2000.

Botricello li,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. GIUSEPPINA FERRUCCI

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA**

- per la scadenza del termine di 15 dalla pubblicazione;
- per chè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 18.08.2000. N° 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. GIUSEPPINA FERRUCCI